

La Sicurezza per il Volontario di Protezione Civile



**Corso interno di formazione e informazione
su normativa vigente e procedure comportamentali
per operare in sicurezza**

Geom.Fabio Grandini
RSPP Unione Comuni Garfagnana



“Chi teme i
pericoli non
perisce per
quegli”

Codice H - Leonardo da Vinci





Premessa

Questo è un momento di aggiornamento interno.

Obiettivo del corso è:

- Riflettere sul tema sicurezza
- Informare sulla normativa vigente
- Individuare quali sono i compiti assegnati all'associazione e al volontario
- Individuare le procedure idonee ad operare in conformità alla normativa



A questo corso seguiranno altri momenti specifici sia interni che esterni a livello provinciale e regionale.

Parallelamente continuano le attività di addestramento.

- **Queste slide sono da utilizzare come strumento didattico formativo ed informativo e sono da considerarsi parziali ed incomplete. Pertanto si invita a prendere visione delle disposizioni vigenti disponibili sui siti del Dipartimento, della Regione e della Provincia.**



La Sicurezza per il Volontario di Protezione Civile



“... La tutela della salute e della sicurezza dei volontari non si ottiene acquisendo una ‘patente’ o scrivendo un documento. Non è un’azione da compiere una tantum: si tratta di una modalità organizzativa, vale a dire che deve essere la regola che governa e disciplina ogni attività o nuova attività che l’associazione svolge o intende svolgere, in modo continuativo ...”



dal sito del dipartimento: www.protezionecivile.it
“Dieci linee di lavoro (più una)”



Contenuti del Corso

- **Parte 1: I Capisaldi della Normativa Vigente**
 - DL 81/2008 in tema di sicurezza sul posto di lavoro
 - Decreto interministeriale di attuazione (13 Aprile 2011)
 - Decreto del Capo Dipartimento (12 Gennaio 2012)
 - Gli allegati al decreto del Capo Dipartimento
- **Parte 2: Obblighi e responsabilità**
 - Obblighi e responsabilità dell'Organizzazione
 - Obblighi e responsabilità del Volontario
- **Parte 3: Disposizioni e procedure operative**
 - Scenari operativi ordinari e straordinari
 - Procedure e responsabilità durante i servizi
 - Informazioni generali sui dispositivi individuali di protezione
 - Informazioni generali sulle attrezzature e loro uso



La Sicurezza per il Volontario di Protezione Civile

Parte 1

LA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI SICUREZZA DEL VOLONTARIO

Geom.Fabio Grandini

Il decreto legislativo 81/2008

Il decreto legislativo n. 81/2008, stabilisce le regole poste a tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza negli luoghi di lavoro.




Il decreto stabilisce un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente, attraverso:

- l'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischio;
- la riduzione del rischio, che deve tendere al minimo;
- il controllo delle misure preventive messe in atto;
- l'elaborazione di una strategia globale dell'azienda;
- la definizione di responsabilità chiare in ambito aziendale per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- la definizione di sanzioni in caso di inadempienza

Obiettivo: ridurre gli infortuni sul lavoro


I dati sul territorio 2009-2010*

INFORTUNI



* stima previsionale

CASI MORTALI



INCVIL



Solo immagini di altri tempi? Purtroppo no!





Misure per ridurre gli incidenti sul lavoro

L'obiettivo della riduzione degli incidenti e delle morti sul lavoro passa attraverso l'attuazione di **misure concrete**:

- **Valutazione dei rischi** e redazione di un documento apposito (DVR)
- **Messa in sicurezza** dei luoghi di lavoro (impiantistica, arredi, dotazioni, estintori, cassette pronto soccorso...)
- Dotazione di **dispositivi di protezione individuali**
- **Gestione e manutenzione** della sicurezza (controllo scadenze, verifiche, revisioni....)
- **Formazione, informazione ed addestramento** sul tema della sicurezza degli operatori in funzione dell'attività lavorativa e dei rischi relativi.





Norme per il Volontariato di Protezione Civile

Nel decreto originale il volontario nell'ambito delle sue attività era equiparato al lavoratore.


Successivamente il legislatore ha ritenuto che un settore tanto importante per la vita del Paese e caratterizzato da **esigenze particolari e non assimilabili ad altri ambiti di attività** come è il volontariato di protezione civile meritasse un'attenzione particolare.

Il decreto interministeriale di attuazione (13 aprile 2011) ha provveduto a fissare i **principi basilari** delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, sui quali dovrà svilupparsi l'**azione concreta** delle organizzazioni di volontariato e delle Amministrazioni pubbliche che le coordinano.

Decreto di attuazione del 13 aprile 2011

Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile.

Specifiche esigenze caratterizzano le attività dei volontari di protezione civile hanno reso necessario individuare un percorso ad essi dedicato.





Specifiche esigenze della Protezione Civile

- La necessità di **intervento immediato** anche in assenza di preliminare pianificazione.
- L'organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di **immediatezza operativa**.
- L'**imprevedibilità** e l'**indeterminatezza** del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e la conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi.
- La necessità di **derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure** ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, **pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.**

Attività obbligatorie per le organizzazioni di P.C.

L'equiparazione del volontario di protezione civile al lavoratore esclusivamente per le seguenti attività, indicate come **obbligatorie** per le organizzazioni di volontariato di protezione civile:

- **La formazione, l'informazione e l'addestramento**, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;
- **Il controllo sanitario generale**;
- **La sorveglianza sanitaria** esclusivamente per quei volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio in misura superiore a soglie di esposizione previste;
- **La dotazione di attrezzature e dispositivi di protezione individuale** idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato.



Precisazione importante

- **Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.**

Segnali di divieto	Segnali di avvertimento	Segnali di salvataggio e di soccorso
Vietato fumare Vietato l'uso di fiamme libere Alcool non permesso Vietato ai veicoli di circolazione Vietato ai pedoni Divieto di spingere sui segni Non toccare Divieto di accesso alle persone non autorizzate	Pericolo infiammabile Pericolo esplosivo Corrosivo Pericolo tossico Pericolo altamente infiammabile Pericolo ossidizzante Esplosivo Pericolo radioattivo Fuggi in alto Pericolo altamente corrosivo Pericolo non nocivo Campo magnetico intenso Pericolo di inciampare Cavo in alto Radioattivo Bassa temperatura Esplosione nucleare e incendi	Primo soccorso Direzione di fuga Telefono per salvataggio e pronto soccorso Uscita Percorso libero di emergenza Primo soccorso Lavaggio degli occhi Primo soccorso Primo soccorso
Segnali di prescrizione		Segnali per la lotta contro l'incendio
Prescrizione obbligatoria degli occhi Prescrizione obbligatoria dell'occhio Prescrizione obbligatoria della testa Prescrizione obbligatoria delle parti superiori del corpo Prescrizione obbligatoria del corpo Prescrizione obbligatoria del capo Prescrizione obbligatoria del capo		Telefono per gli interventi straordinari Lancia antiscivolo Scala Estintore Direzione di fuga

Dovere del volontario



- **Rimane però fermo il dovere per il volontario di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.**

Dovere prioritario: attività e compiti di P. C.

- L'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza **non può comportare l'omissione o il ritardo** nello svolgimento dell'attività e dei compiti di protezione civile.



Scenari di rischio e compiti del volontario



Il decreto prevede l'individuazione preventiva da parte delle autorità competenti di:

- **scenari di rischio** di protezione civile, nei quali il volontario può essere chiamato ad operare;
- **compiti** che possono essere svolti dal volontario negli scenari di rischio di protezione civile individuati;

Tenendo conto di scenari e compiti, le organizzazioni di volontariato della protezione civile devono procedere ad una valutazione dei rischi insiti nell'attività dei volontari, pur senza obbligo di formalizzare l'analisi in un documento, e stabilire criteri e procedure per l'attività in sicurezza dei volontari.

La valutazione del rischio

- Costituisce un **pericolo** tutto ciò che (materiali di lavoro, apparecchiature, metodi o prassi di lavoro) è potenzialmente in grado di arrecare danno.
- Per **rischio** si intende la possibilità, elevata o ridotta, che qualcuno possa patire un danno da un determinato pericolo.
- La **valutazione dei rischi** è un processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da pericoli presenti sul luogo di lavoro. Consiste in un **esame sistematico** di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa, volto a chiarire:
 - *Cosa può provocare lesioni o danni?*
 - *E' possibile eliminare i pericoli e, nel caso in cui ciò non sia possibile?*
 - *Quali misure di prevenzione o di protezione devono essere messe in atto per eliminare o almeno controllare i rischi?*



Osservanza degli obblighi in tema di sicurezza

- **Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il legale rappresentante delle organizzazioni e' tenuto all'osservanza degli obblighi in tema di sicurezza.**

Nota: *Va osservato che il decreto **non** contiene alcuna norma che stabilisca una **sanzione penale** per l'inosservanza degli obblighi visti precedentemente. Ciò **non** significa che il legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato sia **penalmente esente da responsabilità** per eventi infortunistici, che dovessero verificarsi durante le attività di protezione civile, a danno dei volontari o di altre persone. Infatti il legale rappresentante è in ogni caso tenuto all'osservanza degli obblighi.*



Il decreto del Capo del Dipartimento della P.C.

- È stato pubblicato il 6 aprile 2012 , sulla Gazzetta Ufficiale n.82, il Decreto 12 gennaio 2012 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, con cui si rende pienamente operativo il quadro normativo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari nel corso delle attività di Protezione Civile.



Questo provvedimento è stato emanato d'intesa con regioni, province autonome e organizzazioni di volontariato, costitutesi in apposito gruppo di lavoro, dopo un lungo ed attento lavoro di analisi.

Il gruppo di lavoro ha unanimemente concordato che fosse necessario elaborare **un quadro comune condiviso e valido per tutto il Paese**. Sono così stati prodotti documenti specifici, allegati al decreto stesso.



Documenti allegati al decreto

Parte integrante del Decreto del Capo Dipartimento sono anche i documenti allegati, che contengono:

- Indirizzi comuni per l'individuazione degli **“scenari di rischio di protezione civile”** e dei compiti in essi svolti dai volontari di protezione civile;
- Indirizzi comuni per lo svolgimento delle **attività di formazione, informazione ed addestramento** dei volontari di protezione civile in materia di tutela della propria salute e sicurezza;
- Indirizzi comuni per l'individuazione degli **accertamenti medici** basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, definendo al riguardo la tempistica, modalità e procedure di controllo sull'adempimento dell'attività.

Allegato n°1: Scenari di rischio individuati

Scenari di rischio in cui il **volontariato può essere chiamato ad operare:**

- scenario eventi atmosferici avversi;
- scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- scenario rischio idrogeologico - frane;
- scenario rischio sismico;
- scenario rischio vulcanico;
- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse)

Scenari in cui il volontariato opera in supporto

Scenari in cui la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto ai soggetti competenti individuati dalla legge:

- rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti
- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario

In considerazione del possibile impiego del volontariato, vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile anche i seguenti contesti:

- incidenti che richiedano attivita' di soccorso tecnico urgente;
- attivita' di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attivita' di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attivita' di difesa civile.

Compiti svolti dai volontari

- assistenza alla popolazione, intesa come:
 - attività' psicosociale;
 - attività' socio-assistenziale;
 - assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- informazione alla popolazione;
- attività' di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- attività' formative;
- logistica;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività' amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;
- attività' in materia di radio e telecomunicazioni;
- attività' subacquee;
- attività' cinofile.



Allegato n°2: Competenza per i piani formativi

- **Le Regioni**, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realtà a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, **provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento**, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Formazione, informazione e addestramento



- A partire dall'entrata in vigore della presente intesa le attività formative per il volontariato di protezione civile devono prevedere **uno specifico spazio** dedicato alle tematiche della sicurezza.
- Le organizzazioni devono altresì curare che, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto interministeriale, il volontario ad esse aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di **attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei** per lo specifico impiego e che sia adeguatamente **formato e addestrato** al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

Procedimenti di verifica e controllo



- Ai fini di **attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa** richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la **periodicità** stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'adempimento a quanto stabilito al precedente paragrafo.
- A tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di **autocertificazioni** aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i **controlli a campione** nei termini previsti.

Valido sia per l'addestramento che per i controlli sanitari.

Disposizioni specifiche per incendi boschivi



- **E' fatto salvo quanto previsto in materia di formazione al punto 4 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.**

Valido sia per l'addestramento che per i controlli sanitari.

Allegato n°3: Controllo sanitario



- I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, sono sottoposti al **controllo sanitario disciplinato** come specificato ai paragrafi successivi, al fine di disporre di una ricognizione generale delle rispettive condizioni di salute.
- In tal senso l'attività di controllo sanitario è considerata quale **misura generale di prevenzione** e deve integrarsi nel percorso di **tutela della salute** del cittadino-volontario, nell'ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale e del presidio di medicina generale di base, nel quadro delle attività di educazione e promozione alla salute.

Accertamenti minimi preventivi

Il controllo sanitario è costituito dai seguenti accertamenti preventivi minimi, ritenuti congrui rispetto alle finalità specifiche sopra richiamate:

➤ Visita Medica

Comprende **anamnesi** ed **esame obiettivo** rivolti, in particolare, al riscontro di patologie correlabili agli **scenari di rischio** di protezione civile e/o a patologie che possano controindicare l'esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi.

E' raccomandata la raccolta di dati anamnestici riguardanti **abitudini di vita del volontario** che possano **costituire dei cofattori di rischio nell'attività operativa** (ad esempio: alcolismo, tossicodipendenze) o situazioni di stress lavoro-correlato.

➤ Vaccinazioni


Obbligatorie, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali.



Periodicità e modalità

Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:

- **con cadenza almeno quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni;**
- **con cadenza almeno biennale, per i volontari di età superiore ai 60 anni.**



L'effettuazione del controllo sanitario può essere assicurata da medici abilitati all'esercizio della professione, anche facenti parte della componente medica dell'organizzazione, ove presente oppure mediante convenzioni con organizzazioni che ne sono munite nonché con strutture del Servizio Sanitario Nazionale pubbliche o private accreditate.

Esito della visita ed attestato del medico



- L'esito del controllo sanitario riconosce la **capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontariato** e viene comunicato esclusivamente al volontario interessato, che è responsabile della conservazione delle informazioni, quale elemento di conoscenza del proprio stato di salute.
- Il controllo sanitario, anche per i soggetti diversamente abili, va definito **in relazione ai compiti attribuiti** all'organizzazione di appartenenza.
- Il volontario riferisce l'esito della visita al responsabile della propria organizzazione tramite **attestazione del medico**. Successivamente alla visita il volontario comunica al responsabile della organizzazione alla quale appartiene l'eventuale insorgenza di situazioni tali da rendere **opportuna una nuova visita**, anche prima della scadenza indicata.



Il Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Il provvedimento **si applica ai volontari** appartenenti alle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile iscritte negli elenchi regionali e nell'elenco nazionale.

Il biennio 2011-2012 segnerà in questo modo **una tappa fondamentale nel percorso della sicurezza del volontariato di protezione civile**, consentendo di dare una forma maggiormente organizzata a quella cultura della sicurezza che già permea il mondo del volontariato di protezione civile fin dalla sua nascita.

L'applicazione della normativa, **costituirà una delle principali linee di sviluppo per l'attività del volontariato di protezione civile** dei prossimi anni, e in tale ambito tutto il sistema dovrà concentrare energie e risorse.





La Sicurezza per il Volontario di Protezione Civile

Parte 2

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Geom. Fabio Grandini
RSPD Unione dei Comuni

Percorso per la sicurezza dei volontari di P.C.

Ricapitolando quanto visto sulla normativa:

- E' responsabilità delle autorità competenti individuare **scenari di rischio e relativi compiti di protezione civile**, nei quali il volontario può essere chiamato ad operare. Il quadro di riferimento è stato tracciato.
- E' responsabilità di ciascuna organizzazione di volontariato di protezione civile definire un proprio **piano formativo e addestrativo** per i temi della sicurezza nell'ambito del campo di attività;
- E' responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni che ai vari livelli coordinano il sistema nazionale della protezione civile, **supportare in ogni modo la partecipazione** delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ad attività formative e addestrative in materia di sicurezza;



La sicurezza e la salute sono importanti



- La **sicurezza** deve essere vissuta dai volontari di protezione civile come un **processo continuo**, parallelo allo sviluppo della propria organizzazione, all'acquisizione di nuove attrezzature o di nuove specializzazioni, alla crescita del ruolo che il singolo volontario può essere chiamato a svolgere;
- Analoga attenzione continua deve essere **obiettivo primario e imprescindibile** dell'azione delle autorità pubbliche che coordinano le organizzazioni di volontariato di protezione civile, che devono coerentemente orientare a tali finalità tutte le proprie attività **di supporto al volontariato**, anche mediante la concessione di contributi a ciò destinati;
- La **cura della salute dei volontari** merita un'attenzione particolare sia dal punto di vista del controllo sanitario di base, sia quello specifico della sorveglianza sanitaria.

Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza

Per valutazione dei rischi si intende una **valutazione globale e documentata** di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione.

Il datore di lavoro deve redigere **“Documento di Valutazione dei Rischi”** al fine di:

- **Valutare** in modo globale e documentato tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori,
- **Individuare** misure adeguate a prevenire e proteggere i lavoratori da quei rischi che sono emersi nella fase di valutazione ed ai quali essi sono esposti
- **Provvedere** ad elaborare un programma di misure idonee a garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.



Tutela della sicurezza e salute del lavoratore

Tornando un attimo sulla legislazione del lavoro:

- Il dovere di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro è posto in capo a più soggetti, immedesimati organicamente nell'impresa e costituisce un **vincolo "condiviso e concorrente"**.



Tutti i soggetti che nella specifica organizzazione di lavoro risultano detentori di un proprio **potere gerarchico e/o funzionale** di intervento sui mezzi e sull'ambiente di lavoro concorrono, infatti, in veste di garanti, al rispetto delle norme di tutela della sicurezza e della salute durante il lavoro.

I soggetti individuati dalle norme per il rispetto delle norme sono: il **datore di lavoro**, il **dirigente**, il **preposto** ed il **lavoratore**.

Il “*dirigente*” attua le direttive del datore di lavoro

- *Il dirigente* è definito come la “*persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa*”.

Il dirigente è obbligato e risponde dal punto di vista antinfortunistico solo in relazione alle competenze professionali ed ai poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico che gli è stato conferito.

Pertanto la figura del dirigente, pur rivestendo un ruolo di primo piano nell'organigramma aziendale, non è perfettamente sovrapponibile a quella del datore di lavoro, che resta il primo e principale garante della sicurezza sul lavoro.



Il “preposto” al controllo delle attività

- *Il preposto è definito come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.*

La funzione di controllo implica la responsabilità del preposto di intervenire per **correggere ed impedire** eventuali **comportamenti difformi dalle regole** di prudenza poste dall’organizzazione, atteggiamenti imprudenti o che possano creare un rischio per le persone, uso improprio dei mezzi, delle attrezzature o dei presidi di sicurezza.

L’assenza dell’attività di controllo o un negligente esercizio della stessa o la tolleranza nei confronti di comportamenti rischiosi può comportare a carico del preposto una responsabilità in caso di incidente od infortunio.

Attività di volontariato

Per attività di volontariato si intende il lavoro, l'opera, il servizio prestati in modo **personale, spontaneo e gratuito**, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, **senza scopo di lucro**, anche indiretto, e **per soli fini di solidarietà**.



Obbligo per tutte le organizzazioni di volontariato:

- **L'organizzazione di appartenenza deve assicurare il volontario che presta attività di volontariato, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.**



Le organizzazioni di volontariato di P.C.

L'attività delle organizzazioni di volontariato della **Protezione Civile** si svolge in contesti caratterizzati necessariamente dall'**urgenza**, dall'**emergenza** e dall'**imprevedibilità**.

In questo contesto **la valutazione del rischio**, di fondamentale importanza nel sistema di prevenzione e protezione aziendale, appare di **difficile trasposizione** con riguardo all'attività delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile.

E' prevista pertanto la necessità di **derogare**, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, **pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.**



Valutazione dei rischi nell'attività del volontario

La fase di analisi dei possibili fattori di pericolo e delle possibili fonti di rischio deve analizzare gli **scenari operativi generali**, standardizzati e tipizzati, e **relativi compiti del volontario**, nell'ambito dei quali individuare i più probabili o più frequenti fattori di pericolo e di rischio per gli operatori.

Inoltre compiere un'analisi in ordine **ai rischi connessi alle attrezzature**, alle macchine ed agli strumenti in genere utilizzati dagli uomini dell'organizzazione nell'espletamento della loro attività.

- Le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile dovranno procedere ad una **valutazione dei rischi** insiti nell'attività dei volontari, *pur senza necessariamente produrre un documento scritto*, e **determinare effettivi criteri operativi** in base ai quali organizzare e gestire in sicurezza l'attività dei propri volontari.



Il legale rappresentante dell'organizzazione di P.C.

Per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, il d.m. 13 aprile 2011 non affronta il tema della ripartizione intersoggettiva degli obblighi di sicurezza e salute nelle organizzazioni di volontariato.

Nella norma sono previste solo le figure del ***“legale rappresentante dell'organizzazione”*** e del ***“volontario”***.

- Il principale destinatario delle prescrizioni da osservarsi per la tutela della sicurezza e della salute dei volontari è il ***legale rappresentante dell'organizzazione***, vale a dire il soggetto che detiene di norma il potere decisionale e di spesa.
- Non sono citate le figure del ***dirigente e del preposto***, ma nell'effettiva struttura di un'organizzazione possono trovarsi ***figure simili***, che pertanto potrebbero essere chiamate ad una ***corresponsabilità*** con il legale rappresentante dell'organizzazione in caso di evento infortunistico.



Alcune definizioni generali (art.1 dl 13 aprile 2011)



- **Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione o, dove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- **Informazione:** complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione o, dove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;
- **Addestramento:** complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;
- **Controllo sanitario:** insieme degli accertamenti medici basilari, individuati anche da disposizioni emanate specificatamente per il volontariato, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute del volontario quale misura generale di prevenzione.

Formazione per il volontario

La formazione consiste in un processo educativo, che mira a far acquisire al volontario **competenze e conoscenze** tali da consentirgli di comportarsi in maniera sicura sugli scenari di intervento, riconoscendo i rischi, utilizzando correttamente le attrezzature e seguendo le procedure previste.

La formazione deve prevedere:

- L'insegnamento riferito ai **concetti generali** di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione nell'ambito dell'ente;
- L'insegnamento riferito ai **rischi prevalenti** legati ai compiti assegnati al volontario, misure e procedure generali da osservarsi in relazione a tali rischi;
- La formazione da impartirsi **all'inizio dell'attività** del volontario o in occasione di **variazioni di scenari/compiti** o di **nuove attrezzature**.



Informazione per il volontario

- **Date caratteristiche dell'attività del volontariato di Protezione Civile, l'informazione deve riguardare scenari di interventi per emergenza generali ed ipotetici, individuando per ciascuno il probabile impiego del volontario e i rischi particolari più frequenti, individuando le procedure standard per lo svolgimento in sicurezza dell'intervento.**



Nel caso, invece, di **attività di "routine"** compiute dall'organizzazione è possibile una maggiore previsione dei rischi insiti nell'attività ed quindi è possibile una migliore valutazione del rischio simile a quella che può effettuare il datore di lavoro, con conseguente possibilità di impartire ai volontari una **informazione più dettagliata sui rischi e le procedure per eliminarli** o almeno ridurli al minimo.

Addestramento per il volontario



- La norma specifica che le organizzazioni devono dotare il volontario della Protezione Civile di **attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei** per lo specifico impiego e impartirgli la formazione e l'addestramento **conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante**.
- Nel settore delle organizzazioni di volontariato, l'addestramento dovrà avvenire **mostrando concretamente** ai volontari come si utilizzano le macchine e le attrezzature di intervento, esercitandoli nella **pratica e concreta utilizzazione** delle stesse e dei dispositivi di protezione tenendo conto dei probabili scenari di intervento.



Piani di formazione a livello regionale



- **Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.**

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)



- **Dispositivo di Protezione Individuale:** qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore (o dal volontario) allo scopo di **proteggerlo contro uno o più rischi** suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

► **Obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale**

- **Gli obblighi in materia di uso dei DPI sono a carico sia dell'organizzazione di volontariato che dei volontari, prevedendo che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da altre misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva o da organizzazione diversa delle attività.**



Formazione per il volontario

La formazione consiste in un processo educativo, che mira a far acquisire al volontario **competenze e conoscenze** tali da consentirgli di comportarsi in maniera sicura sugli scenari di intervento, riconoscendo i rischi, utilizzando correttamente le attrezzature e seguendo le procedure previste.

La formazione deve prevedere:

- L'insegnamento riferito ai **concetti generali** di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione nell'ambito dell'ente;
- L'insegnamento riferito ai **rischi prevalenti** legati ai compiti assegnati al volontario, misure e procedure generali da osservarsi in relazione a tali rischi;
- La formazione da impartirsi **all'inizio dell'attività** del volontario o in occasione di **variazioni di scenari/compiti** o di **nuove attrezzature**.



Informazione per il volontario

- **Date caratteristiche dell'attività del volontariato di Protezione Civile, l'informazione deve riguardare scenari di interventi per emergenza generali ed ipotetici, individuando per ciascuno il probabile impiego del volontario e i rischi particolari più frequenti, individuando le procedure standard per lo svolgimento in sicurezza dell'intervento.**



Nel caso, invece, di **attività di "routine"** compiute dall'organizzazione è possibile una maggiore previsione dei rischi insiti nell'attività ed quindi è possibile una migliore valutazione del rischio simile a quella che può effettuare il datore di lavoro, con conseguente possibilità di impartire ai volontari una **informazione più dettagliata sui rischi e le procedure per eliminarli** o almeno ridurli al minimo.

Addestramento per il volontario



- La norma specifica che le organizzazioni devono dotare il volontario della Protezione Civile di **attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei** per lo specifico impiego e impartirgli la formazione e l'addestramento **conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante**.
- Nel settore delle organizzazioni di volontariato, l'addestramento dovrà avvenire **mostrando concretamente** ai volontari come si utilizzano le macchine e le attrezzature di intervento, esercitandoli nella **pratica e concreta utilizzazione** delle stesse e dei dispositivi di protezione tenendo conto dei probabili scenari di intervento.





Piani di formazione a livello regionale



- **Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.**

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)



- I dispositivi di sicurezza individuali devono essere forniti al volontario in **funzione dello scenario** d'intervento e del **compito assegnato**.
- I dispositivi di sicurezza devono, per legge, **riportare il marchio CE** il quale indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza.
- I dispositivi di sicurezza devono avere le **istruzioni per il corretto uso** e per la corretta conservazione e manutenzione, inoltre data di scadenza e limiti d'uso.
- Oltre all'osservanza delle istruzioni e della data di scadenza, è richiesto al volontario un **controllo dello stato di usura** al fine di sostituirlo nel caso non sia più idoneo.


Responsabilità del volontario

La responsabilità penale è sempre individuale.

Anche il volontario rientra nei soggetti a cui spetta il dovere di tutelare la sicurezza e la salute di sé stesso e delle persone presenti.

- **In caso di infortunio od incidente non solo il legale rappresentante dell'organizzazione potrebbe essere chiamato a rispondere, ma anche il volontario presente soprattutto in caso di negligenza, di inadempienza alle norme e/o alle procedure oppure di uso improprio delle attrezzature.**
- **Se concretamente fossero individuabili anche volontari con responsabilità od incarichi assimilabili al "dirigente" ed al "preposto", anche essi potrebbero essere chiamati a rispondere.**


La sicurezza è un dovere posto in capo a più soggetti, immedesimati organicamente nell'organizzazione e costituisce un vincolo "condiviso e concorrente".





A volte l'organizzazione è complessa

Organizzazione



Esecuzione

Alcune regole di buon comportamento ...



- **Essere sempre consapevoli** di quello che si sta facendo, valutare i rischi ed operare per eliminarli o ridurli al minimo.
- **Seguire le direttive** impartite dal responsabile di servizio ed apprese nell'addestramento, usare il buonsenso e chiedere aiuto in caso di difficoltà,
- **Evidenziare** comportamenti non conformi.
- **Aiutare il compagno** che si vede in difficoltà.
- **Non usare l'attrezzatura in modo improprio**, ma seguire il manuale d'istruzioni e l'addestramento; in caso di dubbio chiedere a chi è più esperto ed eventualmente rileggere il manuale.
- **Avere con cura l'attrezzatura ed i DPI** in dotazione e segnalarne difetti e malfunzionamenti.
- **Riporre l'attrezzatura in ordine**, così che possa essere prontamente riutilizzata.

Attenzione - Pericolo!

**Fai sempre attenzione
quando lavori!**



Importantissimo !!!

- **Sii sempre consapevole** delle tue condizioni psicofisiche effettive e del tuo stato di salute e segnala per tempo eventuali problemi.

Gli incidenti avvengono soprattutto quando si abbassa il livello di guardia, spesso in caso di

- Disattenzione,
- Fretta,
- Stanchezza,
- Sonno,
- Errata valutazione del rischio,
- Troppa dimestichezza.

Se poi alcuni di questi fattori si presentano contemporaneamente, **gli effetti si moltiplicano.**



Rischio ultimo momento.



Quando si arriva sul campo e mentre si opera è sempre necessario **valutare le reali condizioni operative ed il rischio** ad esse connesso, soprattutto se si opera in scenari ed ambienti nuovi.



E' sempre necessario domandarsi:

- **E' tutto come mi aspettavo che fosse?**
- **So bene cosa devo fare e come?**
- **Sono attrezzato adeguatamente?**
- **Cosa potrebbe andare storto?**
- **Cosa potrebbe accadermi se qualcosa andasse storto?**
- **Ho già vissuto situazioni analoghe?**
- **Conosco qualcuno che ha già avuto esperienze simili?**

Possibili rischi inaspettati

Possibili rischi inaspettati che puoi trovare all'arrivo sul campo o che possono sopraggiungere durante l'attività:

- Scenario operativo inaspettato,
- Condizioni meteo avverse,
- Presenza persone non prevista,
- Veicoli in transito,
- Maggiore difficoltà nel lavoro,
- Attrezzature non adeguate,
- Addestramento non adeguato,
- Dispositivi di protezione individuale non adeguati,
- Condizioni psicofisiche tue o di altri non idonee o peggiorate.



Provvedimenti in caso di rischio inatteso

COSA SUCCEDE SE QUALCOSA VA STORTO?

- **Analizza** dettagliatamente i **possibili rischi**.
- **Valuta**, per ciascun rischio individuato, le **misure necessarie** ad eliminarlo.
- **Valuta** se l'**attrezzatura** ed i **dispositivi di protezione** a tua disposizione è adeguata.
- **Valuta** se l'**addestramento** avuto è adeguato all'eventuale nuova attività da svolgere.
- **Decidi** la **soluzione** secondo le tue **competenze**.
- **Informa** il tuo **referente** e **chiedi aiuto** od **istruzioni**, se necessario.
- **Prendi** le **iniziative necessarie** perché il lavoro possa essere eseguito in **sicurezza**.



Controllo sanitario

- Il controllo sanitario del volontario in relazione ai compiti attribuiti deve avvenire:
 - con cadenza almeno quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni;
 - con cadenza almeno biennale, per i volontari di età superiore ai 60 anni.
 - la prima ricognizione è prevista per gennaio 2013 sulla base delle attività del 2012

- Il volontario riferisce l'esito della visita al responsabile della propria organizzazione tramite **attestazione del medico**.

- Successivamente alla visita il volontario comunica al responsabile della organizzazione alla quale appartiene **l'eventuale insorgenza di situazioni tali da rendere opportuna una nuova visita**, anche prima della scadenza indicata.





Idoneità tecnico-operativa dell'organizzazione

- Ai fini di **attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa** richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la **periodicità** stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'adempimento a quanto stabilito in tema di:
 - **formazione, informazione ed addestramento**
 - **controlli sanitari**
- A tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di **autocertificazioni** aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i **controlli a campione** nei termini previsti.





Censimento delle risorse

E' in corso il **censimento delle risorse e raccolta dati** delle forze di Protezione Civile presenti in provincia ed in regione.

Ad ogni organizzazione viene stato chiesto:

- **Specializzazioni dell'associazione,**
- **Volontari e Capacità operative**
- **Disponibilità di mezzi, di Attrezzature e loro stato,**
- **Reale capacità di utilizzo da parte dei volontari**

I dati sono messi in un **database centrale**.

Introdurre i dati e tenerli **continuamente aggiornati** consente di avere sempre il quadro aggiornato delle risorse presenti, per poter far fronte in modo adeguato ad emergenze sul territorio, in provincia ed in regione.

Si tratta di un'autocertificazione e sono **previsti controlli e verifiche a campione** della veridicità dei dati introdotti.

Scenari d'intervento per l'organizzazione

Queste alcune delle domande a cui dobbiamo essere in grado di rispondere.

- In quali **scenari di rischio** potremmo essere chiamati ad operare?
- Quali sono i **compiti** che la nostra associazione è in grado di svolgere effettivamente?
- Quali sono le **reali possibilità e capacità** di ciascun volontario?
- Come è **organizzata** la nostra associazione?
- Come sta evolvendo il **sistema** di Protezione Civile in Italia?
- Come stabilire un **programma** di informazione, formazione ed addestramento per essere in grado di operare in sicurezza negli scenari futuri?





Spunti di riflessione per il futuro

- **Ridimensionato il ruolo del Dipartimento e fine di un periodo “interventista”, sia come funzioni che come disponibilità e modalità di spesa.**
- **Ridimensionate anche le funzioni della Protezione Civile: previsione, prevenzione, soccorso, ma stabilito inoltre un limite temporale per l’uscita dell’emergenza.**
- **Ribadito il carattere sussidiario (orizzontale e verticale) e solidale della Protezione Civile.**
- **Prevista l’abolizione o quantomeno l’accorpamento delle Provincie.**
- **Auspicato anche l’accorpamento dei comuni minori o almeno la gestione di alcuni servizi a livello sovracomunale.**



Questi alcuni dei fattori su cui riflettere per il futuro, tenendo conto del contesto in cui siamo abituati ad operare (Comuni convenzionati, Provincia e Regione).



Sussidiarietà e solidarietà della Protezione Civile

Ogni amministrazione locale, per quanto di sua competenza, deve essere in grado di:

- Operare per evitare situazioni di emergenza nel proprio territorio.
- Attuare tutte le iniziative atte a prevedere e prevenire situazioni di rischio
- Fronteggiare autonomamente l'emergenza ed organizzare il soccorso.
- Coordinare le risorse disponibili sul territorio.
- Chiedere aiuto esterno, in caso di incapacità di intervento od insufficienza di risorse.
- Intervenire su chiamata in aiuto a realtà esterne.

A volte c'è un ribaltamento di ruoli e in caso di allerta o emergenza si chiede al volontariato di Protezione Civile un ruolo di coordinamento o di consulenza.



Obiettivi per un'organizzazione di P.C

Questo implica per un'organizzazione locale di Protezione Civile tutta una serie di attività:

- **Conoscenza** approfondita del nostro territorio,
- **Previsione e prevenzione** dei possibili rischi,
- Individuazione di possibili **scenari** di emergenza,
- Distribuzione di **compiti** in caso di emergenza,
- Conoscenza delle **risorse** eventualmente disponibili,
- Capacità di **intervento efficace** negli scenari di propria competenza,
- Analisi periodica dei **piani comunali** e suggerimenti,
- Conoscenza e collegamento con le **realità limitrofe**,
- Coordinamento con le **istanze superiori di P.C.**




PARTE TERZA

- CENNI AI RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI ALCUNE ATTREZZATURE DI LAVORO

Un esempio di attrezzatura pericolosa

La Motosega



Utilizzo della motosega



- L'uso di una motosega può risultare assai **pericoloso** anche se viene utilizzata con tutte le precauzioni.
- Può accadere che la catena in movimento tocchi un **materiale non idoneo** o rimanga incastrata nel legno a causa del taglio operato: in questo modo, la **catena si blocca** e la punta della motosega viene spinta violentemente verso l'alto, con la possibilità che l'operatore prenda il **contraccolpo** e perda il controllo dell'attrezzo.
- L'uso delle **motoseghe piccole** comporta ulteriori rischi, perché c'è la possibilità di impugnarle con una sola mano.
- La motosega è dotata di **dispositivi di sicurezza**: freno catena per il contraccolpo, l'impugnatura antivibrante, sicura per l'acceleratore e i dispositivi di sicurezza per rottura catene. Non devono essere usurati.
- **Disturbi derivanti** dall'uso della motosega sono l'acufene e altre malattie dovute alle vibrazioni e ai rumori emessi dall'attrezzo.

Rischio di lesioni dirette per uso motosega



PERICOLO

- **Lacerazione o amputazione di arti** - avviene specialmente per gli arti inferiori, per la possibile caduta dell'attrezzo in direzione delle gambe dell'operatore, alla fine del taglio. Può essere anche provocata dal rimbalzo della motosega durante l'uso, per utilizzo non corretto o per impugnatura non adeguata.
- **Lesioni** per contatto accidentale con la catena tagliente.
- **Scivolamento e caduta** e possibile taglio con la catena.
- **Proiezione di materiale** (es. schegge di legno, sassi, terra, chiodi o ferri presenti nel legno).
- **Ustioni** per contatto con parti surriscaldate - la causa principale è la mancata protezione dello scarico.

DPI per uso motosega



- Protezione obbligatoria del capo
- Protezione obbligatoria dell'udito
- Calzatura di sicurezza obbligatoria
- Guanti di protezione obbligatoria
- Protezione obbligatoria degli occhi e del volto
- Protezione obbligatoria del corpo
- Imbragatura se lavora in quota



Rischio di lesioni indirette per uso motosega



- **Caduta incontrollata dell'albero.**
- **Caduta dell'albero in direzione non desiderata.**
- **Investimento di persone da alberi tagliati in caduta nella zona di pericolo.**
- **Presenza di zone cariate nel fusto.**
- **Rimbalzo incontrollato dell'albero abbattuto.**
- **Contatto traumatico con rami secchi presenti sul fusto.**
- **Contatto traumatico con parti della pianta in seguito a distacco netto di rami (scosciatura).**
- **Contatto traumatico con rami in tensione improvvisamente liberati**
- **Caduta in fase di fuga o di allontanamento dall'albero.**

La zona deve essere messa in sicurezza

Esempio di etichetta prescrizioni su motosega

**Attenzione
Pericolo**

**Obbligatoria
protezione capo,
vista ed udito**

**Obbligatoria
protezione braccia
e gambe**



**Obbligatorio
addestramento
prima dell'uso**

**Pericolo
contraccolpo**

**Obbligatorio
leggere manuale
prima dell'uso**

**Obbligatorio
uso con due mani**

Alcune regole di buon comportamento ...

- **Essere sempre consapevoli di quello che si sta facendo, valutare i rischi ed operare per eliminarli o ridurli al minimo.**
- **L'utilizzo di qualsiasi tipo di macchina (semovente e non) è sempre pericoloso.**
- **Seguire le direttive** impartite dal responsabile di servizio ed apprese nell'addestramento, usare il buonsenso e chiedere aiuto in caso di difficoltà,
- **Evidenziare** comportamenti non conformi.
- **Aiutare il compagno** che si vede in difficoltà.
- **Non usare l'attrezzatura in modo improprio**, ma seguire il manuale d'istruzioni e l'addestramento; in caso di dubbio chiedere a chi è più esperto ed eventualmente rileggere il manuale.
- **Avere con cura l'attrezzatura ed i DPI** in dotazione e segnalarne difetti e malfunzionamenti.
- **Riporre l'attrezzatura in ordine**, così che possa essere prontamente riutilizzata.



Evitate le situazioni di rischio!



**Per operare in sicurezza non basta indossare
i dispositivi di protezione individuale**

Anche l'attrezzatura semplice va usata con cura

Ecxcò alcune delle tante indicazioni per l'utilizzo della scala doppia:

- Indossare calzature adeguate,
- Non indossare abiti ingombranti,
- Controllare e delimitare la zona in cui si opera per evitare interferenze,
- Non usare la scale in vicinanza di finestre o balconi,
- Verificare che la scala sia completamente aperta e stabile
- Posizionarsi frontalmente alla zona di lavoro
- Non salire, scendere od operare in posizione
- Non superare il peso massimo
- Tenere entrambi i piedi appoggiati, non sporgersi lateralmente, etc.



Comportamenti errati da evitare con scala doppia



Generatori e materiale elettrico



Effetti della corrente sull'uomo:

- Contrazione dei muscoli fino a non termina il passaggio di corrente.
- Contrazione non coordinata del muscolo cardiaco (fibrillazione ventricolare).
- Ustioni con lesione dei tessuti.
- Folgorazione per attraversamento del corpo umano da parte di corrente elettrica di forte intensità.

Intervento in caso di folgorazione

Il soccorritore deve fare molta attenzione a non rimanere a sua volta folgorato. Se l'infortunato è rimasto attaccato alla fonte elettrica bisogna immediatamente interrompere la corrente, se non è possibile staccare la vittima dalla corrente con attrezzo isolante.

Alcune prescrizioni



- Opera sulle apparecchiature elettriche solo dopo esserti assicurato che **non siano collegate** ad alcuna fonte di corrente.
- Opera sulle apparecchiature elettriche **solo se sei qualificato** ed addestrato ad operare.
- Utilizza solo **materiale perfettamente idoneo** e prima di dare tensione sostituisci qualunque materiale risulti danneggiato od usurato.
- Tutte le connessioni devono essere fatte a regola d'arte. Va sempre verificata la presenza di un **collegamento di messa a terra efficace**.
- Prima dell'accensione verifica sempre tutti i collegamenti e gli isolamenti.
- **Non usare acqua** per nessun motivo su apparecchiature elettriche in tensione.

Manuale d'uso e manutenzione + Addestramento



- Le attrezzature sono progettate per garantire il massimo di sicurezza ed affidabilità, purché ci si attenga alle istruzioni.
- Obbligatorio leggere attentamente il “Manuale d’uso e manutenzione” prima dell’utilizzo di qualunque attrezzatura.
- L’operatore deve leggere interamente il manuale di uso e manutenzione delle attrezzature al fine di conoscere il loro corretto funzionamento ed i rischi ai quali è sottoposto;
- L’operatore deve osservare le prescrizioni di sicurezza e utilizzare i mezzi di protezione individuale come richiesto.



- **Al volontario di Protezione Civile in più è richiesto l’addestramento.**

Essere in grado di usare l'attrezzatura



Solo persone consapevoli, addestrate e capaci (ovvero *che conoscono e sono in grado*) sono autorizzate ad utilizzare le attrezzature.

- Questo vale per **qualsunque attrezzatura** e non solo per le motoseghe o per le macchine semoventi.
- **Non usare** nessun attrezzo se si è **malati, stanchi o sotto effetto di sostanze** che possono compromettere vista, destrezza e capacità di decisione.
- Al momento che una persona utilizza volontariamente un attrezzo, **implicitamente dichiara di essere in grado** di usarlo pienamente in modo corretto e conforme alle prescrizioni.
- Per le **motoseghe** ed altre particolari attrezzature, invece, è richiesto un **esplicito incarico** che verrà dato dal responsabile del servizio a persone **addestrate e ritenute idonee all'uso**.

La sicurezza dipende da tutti noi

**IL DESTINO
NON C'ENTRA.**



La collettività che sostiene il valore della sicurezza
l'impresa che garantisce un ambiente di lavoro sicuro e a norma di legge
il lavoratore che conosce e rispetta le norme, per sé e per gli altri

**la sicurezza sul lavoro
dipende da tutti noi**



La Sicurezza per il Volontario di Protezione Civile

La sicurezza per i Volontari di Protezione Civile è una cosa seria!

Facciamo di tutto perché si diffonda la cultura della sicurezza sia nel volontariato che nel mondo del lavoro in modo che ogni attività operativa diventi sicura per chi opera e per chi gli sta accanto.



Grazie per l'attenzione



Si ricorda nuovamente che queste slide sono uno strumento di tipo didattico formativo ed informativo e pertanto sono da ritenersi parziali ed incomplete, assolutamente non sostitutive delle norme in vigore. Pertanto si invita a prendere visione delle vigenti disposizioni alle quali bisogna sempre far riferimento.